



COMUNE DI PADOVA

OGGETTO: *limitazione delle emissioni sonore per la tutela del riposo dei residenti in orario notturno.
Proroga Ordinanza Sindacale n.47 del 03/10/2023.*

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 47 del 03/10/2023 con la quale, per i motivi in essa contenuti, è stato disposto *dalle ore 00.00 alle ore 06.00, in tutta l'area pubblica del centro storico delimitato dalle mura cinquecentesche (escluso Prato della Valle in occasione di manifestazioni autorizzate) e di una porzione del rione Portello, come rappresentata dalle allegate planimetrie, le quali formano parte integrante della presente Ordinanza, il divieto di far uso di qualsiasi strumento musicale nonchè di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica;*

DATO ATTO che l'Ordinanza di cui all'oggetto ha validità fino al 30/04/2024;

PREMESSO che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

VALUTATO che la tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

CONSIDERATO l'alto valore che la riduzione del disturbo acustico assume per la rigenerazione psicofisica della persona;

VERIFICATE le richieste di intervento giunte alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, da parte di cittadini che lamentano emissioni rumorose e disagi sonori, in particolare per la diffusione di riproduzioni musicali in orario serale e notturno;

DATO ATTO che, uguali segnalazioni sono giunte anche da parte dei c.d. "Street Tutor", in particolare per la zona Portello e Piazze centrali, per la presenza di numerosi giovani che si aggregano fin dalla prima serata, suonando strumenti musicali oppure utilizzando accessori di diffusione ed amplificazione acustica per "device" elettronici, permanendo sul posto anche fino a notte inoltrata;

RISCONTRATA la naturale necessità di ritrovarsi in gruppo per adolescenti e giovani e la contemporanea e contrapposta esigenza di riposo e tranquillità dei residenti del centro storico e del rione Portello;

EVIDENZIATA la struttura urbanistica delle Piazze centrali e della zona Portello che amplifica e tende ad innalzare il rumore, il vocio, la musica e i suoni provenienti dalla strada;

DATO ATTO che l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'obbligo di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

EVIDENZIATA la necessità di contemperare le esigenze di socializzazione e di ritrovo in gruppo in spazi ed aree aperte del centro cittadino da parte di fasce di ragazzi che ascoltano insieme la musica quale espressione e segno di riconoscimento di una precisa identità giovanile e metodo di evasione e superamento di uno standard

di vita tradizionale, con la necessità di assicurare un'adeguata tutela della fascia di riposo notturna per i residenti nelle aree maggiormente interessate dall'aggregazione giovanile;

RICHIAMATO l'art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città che recita: *“Salvo quanto già previsto dal vigente Regolamento che disciplina le attività rumorose, è vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.”*;

RICHIAMATO l'art. 11 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che pone, pur con altre misure restrittive, come limite massimo le ore 22.00 per la riproduzione di musica udibile dall'esterno dei locali e le ore 24.00 quale limite per l'effettuazione all'esterno di intrattenimenti musicali dal vivo;

RITENUTO che le fattispecie regolamentari citate non contemplino le situazioni di disturbo sopra descritte, per cui si rende necessaria l'adozione dei divieti previsti dall'Ordinanza Sindacale n. 47 del 03/10/2023 limitando l'emissione di suoni e musica e la riproduzione, amplificata e non, di musica tramite qualsiasi "device" elettronico ad un orario consono alle esigenze di quiete e riposo notturno, stabilendo il divieto di utilizzare strumenti musicali, emettere suoni e riprodurre musica in un orario compreso tra le ore 00.00 e le ore 06.00;

RITENUTO che per la situazione descritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano l'uso di strumenti musicali o sonori o la riproduzione amplificata di musica liquida digitale tramite "device" digitali in orario notturno;

- urgenza, per la situazione di potenziale danno alla salute ed al diritto di riposo dei residenti, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare in ragione del possibile aumento delle segnalazioni di rumori e disturbi del riposo dei residenti;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse al riposo dei residenti, rientrando nel più ampio diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana;

PRESO ATTO che uguale divieto è oggetto dell'ordinanza n. 47 del 03/10/2023 tutt'ora vigente;

VISTO:

- l'art. 50, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 21 del Regolamento comunale di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città;

- l'art. 11 del Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- la Legge 689/81;

- il D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 ottobre 2024, la proroga dell'Ordinanza Sindacale n. 47 del 03/10/2023;

Di riportare di seguito, per chiarezza espositiva, il contenuto dei divieti stabiliti nella citata Ordinanza:

1. **dalle ore 00.00 alle ore 06.00**, in tutta l'area pubblica del centro storico delimitato dalle mura cinquecentesche (escluso Prato della Valle in occasione di manifestazioni autorizzate) e di una porzione del rione Portello, come rappresentata dalle allegate planimetrie le quali formano parte integrante della presente Ordinanza, il divieto di far uso di qualsiasi strumento musicale nonché di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica;

2. È altresì vietato, nelle medesime circostanze, l'utilizzo di qualsiasi altro dispositivo in grado di produrre emissioni sonore tali da creare disturbo;

L'inottemperanza ai citati divieti comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo i principi della Legge n. 689/81;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

DISPONE INOLTRE


che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova;
- All'Università degli Studi di Padova;

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Padova.

IL SINDACO
Sergio Giordani


AREA PORTELLO



AREA COMPRENSIVA DELLE SEGUENTI VIE:

PORTA PORTELLO - LUNGARGINE PIOVEGO - VIA GRADENIGO - VIA OGNISSANTI - VIA ORUS - VIA SAN MASSIMO
VICOLO SAN MASSIMO - VIA TIEPOLO - VIA BELZONI - LARGO MENEGHETTI - PONTE OMIZZOLO - VIA JAPPELLI

PERIMETRO MURA DEL 500



AREA DEL PRATO DELLA VALLE ESCLUSA